

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici nell'ambito urbano del Comune di Catanzaro, all'interno del Parco della Biodiversità mediterranea.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 8 DEL 15/03/2024

Cod. Profilo 156336

CITTÀ DI CATANZARO
IL SINDACO

Ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici nell'ambito urbano del Comune di Catanzaro, all'interno del Parco della Biodiversità mediterranea.

PREMESSO CHE:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;
- sono stati segnalati cinghiali selvatici allo stato brado nel centro abitato del Comune di Catanzaro, all'interno del Parco della Biodiversità Mediterranea;
- la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con animali domestici e cittadini;
- i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;
- la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;

RILEVATA, anche attraverso la segnalazione di numerosi cittadini ed organi di stampa, la presenza ricorrente di un gruppo di cinghiali selvatici, costituito da circa 30 (trenta) esemplari di varie classi di età e disesso, all'interno del Parco della Biodiversità mediterranea di questo Comune di Catanzaro;

CONSIDERATO che i cinghiali sono classificati quali animali pericolosi ai sensi della legge 157/92 e dell'allegato A al D.M. 19.04.1966 in quanto portatori di malattie e parassiti trasmissibili all'uomo, la cui diffusione può comportare gravi danni per l'igiene e la sanità pubblica;

CHE la presenza di detti cinghiali sul territorio comunale, in area urbana e limitrofa a centri abitati, può costituire un serio fattore di minaccia per la sicurezza e l'incolumità pubblica, in quanto potenziale causa di incidenti stradali, attacchi all'uomo, gravi danni all'ambiente, alle piante e all'agricoltura;

RITENUTO, pertanto, che l'accertata presenza di cinghiali nell'area in questione, costituisce un rischio per la salute e l'incolumità pubblica venendo a determinare una situazione di pericolo per la quale si rende necessario intervenire con urgenza;

RITENUTO di dover provvedere alla tutela dei cittadini, ricorrendo i presupposti, nel caso di specie, della somma urgenza, della contingibilità e della temporaneità dell'intervento, al di là della pianificazione della gestione faunistica che l'ente competente dovrà elaborare ed attuare nel medio termine;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. *"Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione"* che annovera il cinghiale *(Sus scrofa)* tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'articolo 54 comma 4 del medesimo D.lgs 267/2000 il quale statuisce che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

ATTESA altresì la circostanza che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in collaborazione delle Forze di Polizia;

RITENUTO necessario, stante la situazione descritta, di attivare l'attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane segnalate che sarà attuata dalla Regione Calabria;

VISTA la nota prot. 195210 del 14/3/2024 della Regione Calabria Dipartimento Agricoltura Forestazione con la quale viene comunicato che si interverrà presso il Parco della Biodiversità mediterranea secondo il Piano di eradicazione della PSA;

VISTA la comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro del 15/03/2024 con la quale si rappresenta la presenza dei cinghiali all'interno del Parco della Biodiversità a diversi orari, che recano danni strutturali allo stesso, nonchè rappresentano un pericolo per gli utenti;

VISTO l'art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato,
per motivi sanitari e per l'incolumità pubblica:

1. La chiusura al pubblico del Parco della Biodiversità Mediterranea dalle ore 13,30 a fine operazioni di giorno 18.03.2024 per consentire le attività di intervento della Regione Calabria in attuazione del Piano di eradicazione della PSA

2. L'intervento verrà svolto dai selettori già autorizzati e nominati dalla Regione Calabria, nelle zone limitrofe al Parco della Biodiversità Mediterranea, già autorizzate dalla Regione Calabria, in attuazione del Piano di eradicazione della PSA – Regione Calabria 2024, con nota prot. n. 195210 del 14.03.2024 e più precisamente in Località Torrente Fiumarella e Località Sant'Elena

3. Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale daranno ausilio e supporto ai selettori incaricati di cui al punto n. 2 che precede, circoscrivendo, ove necessario aree determinate per lo svolgimento delle operazioni suddette;

La presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Catanzaro

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e la massima diffusionea mezzo organi di stampa;
La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- Regione Calabria Dipartimento n. 10 Agricoltura Risorse Agro Alimentari Forestazione Settore 5;
- Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
- Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro:
- Questura di Catanzaro;
- Comando Gruppo Carabinieri — Forestale di Catanzaro;
- Ambito Territoriale di Caccia ATC CZ1;
- Comando Polizia Locale del Comune di Catanzaro.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'A1bo Pretorio on-line del Comune di Catanzaro.

Il Sindaco
Prof. Nicola Fiorita

Il Comandante
Dozza Polizia Locale